

Condizioni generali per l'assicurazione crediti Basic Finance

(CGA) Versione 2011

Indice

Articolo	Pagina		
Art. 1		Art.10	
Oggetto dell'assicurazione	2	Franchigia	4
Art. 2		Art.11	
Presupposti ed estensione della copertura assicurativa	2	Caso di assicurazione	4
Art. 3		Art.12	
Obbligo di offerta	2	Realizzazione di garanzie e calcolo delle perdite	4
Art. 4		Art.13	
Verifica e controllo dei clienti	3	Prestazione d'indennità e trapasso dei diritti	5
Art. 5		Art.14	
Inizio e fine del limite di credito per singoli clienti	3	Indennità massima	5
Art. 6		Art.15	
Termine di credito massimo e obbligo di notifica in caso di superamento	3	Cessione del diritto al pagamento	5
Art. 7		Art.16	
Inizio e fine del contratto	4	Violazione da parte del contraente degli obblighi comportamentali – violazione degli obblighi	5
Art. 8		Art.17	
Premio	4	Valuta prevista dal contratto	5
Art. 9		Art.18	
Diritto di Zurich di presa in visione	4	Disposizioni finali	6

Condizioni generali per l'assicurazione crediti Basic Finance 2011

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione

1. Zurich risarcisce al contraente le perdite di crediti assicurati, dovuti allo stato d'insolvenza, subentrato nel corso della durata del contratto, di clienti con sede nei Paesi figuranti nella polizza.
2. La gestione avviene parzialmente tramite la succursale Zurich Insurance plc responsabile per la Germania e Zurich Service GmbH (ZSG), entrambe con sede a 60252 Francoforte sul Meno/Germania, Solmsstr. 27-37. Con la stipulazione del contratto d'assicurazione, il contraente acconsente a che i suoi dati siano trasmessi alle summenzionate società.

Art. 2

Presupposti ed estensione della copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa sussiste per pretese pecuniarie del contraente nei confronti dei suoi clienti, che siano giuridicamente fondate e non contestate, derivanti da contratti di compravendita e per prestazioni d'opera o servizi nell'ambito dell'attività del contraente per conto e a nome dello stesso, definitivamente collaudate dal cliente ai sensi del contratto e fatturate entro un termine di 30 giorni. I costi di trasporto, premi assicurativi, nonché i ribassi e le spese legate alla cambiale sono inclusi nella copertura assicurativa, nella misura in cui siano stati cagionati in relazione ai crediti assicurati.
2. I crediti sono assicurati se e nella misura in cui
 - a) Zurich ha definito per il cliente del contraente (cliente) una somma di assicurazione (limite). Questo avviene tramite una comunicazione di credito scritta al contraente. Per il contenuto e la portata della copertura assicurativa è determinante la polizza, sempreché la comunicazione di credito non contenga disposizioni divergenti.

b) il termine di pagamento massimo accordato dal contraente al cliente non superi il termine di credito massimo.

3. Nell'ambito del limite sono assicurati i crediti più vecchi nati dopo l'inizio della copertura assicurativa. I crediti che superano il limite attualmente valido per un cliente sono compresi nella copertura assicurativa nel momento e nella misura in cui con il pagamento dei crediti più vecchi si libera nel limite lo spazio necessario.

4. a) In caso di aggravamento rilevante del rischio Zurich può in qualsiasi momento ridurre o annullare il limite. Questa misura di Zurich diventa operativa al momento della ricezione della comunicazione di credito da parte del contraente. Per i crediti derivanti da contratti di compravendita, contratti d'opera o di servizi, avanzati fino alla ricezione della comunicazione dal contraente, la copertura assicurativa esistente ai sensi del contratto rimane invariata.

b) Anche in caso di riduzione, una volta avvenuto il pagamento di crediti più vecchi, i crediti non assicurati nell'ambito del limite possono usufruire della copertura assicurativa nella misura in cui il nuovo limite può comprenderli. In caso di annullamento del limite è escluso che i crediti vengano presi in considerazione.

c) Ogni pagamento del cliente pervenuto prima dell'insorgere del caso di assicurazione viene computato sul credito più vecchio. Gli assegni e le cambiali sono considerati pagamenti soltanto dopo l'accredito irrevocabile a favore del contraente.

5. I crediti nei confronti di clienti con sede nella Repubblica federale di Germania sono assicurati se è stata concordata una riserva di proprietà totale o se il contraente dimostra di aver cercato di addivenire a un simile accordo, ma di non esserci riuscito. Se Zurich lo richiede, il contraente sarà tenuto a comprovare gli sforzi compiuti in tal senso producendo la corrispondenza rilevante.

6.

La copertura assicurativa non si estende a

- a) interessi di mora, pene contrattuali e convenzionali, risarcimento danni, spese legate a procedure d'incasso e giudiziarie e perdite su cambi come pure interessi di ogni genere;
- b) imposta sul valore aggiunto, dazi doganali e altre imposte e tasse;
- c) crediti del contraente nei confronti di Stati, comuni ed enti di diritto pubblico, persone private, nella misura in cui non svolgono alcuna attività commerciale, imprese, alle quali il contraente partecipa direttamente o indirettamente con una quota maggioritaria o nel caso in cui eserciti, comprovatamente, un influsso significativo sulla gestione dell'attività;
- d) casi di assicurazione per i quali Zurich può provare che con probabilità preponderante sono stati concausati da guerra, eventi bellici, atti terroristici, pirateria, disordini interni, sciopero, sequestri, ostacolo alla circolazione delle merci e del traffico dei pagamenti attraverso la pubblica amministrazione, disastri naturali o da energia nucleare secondo le disposizioni della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Art. 3

Obbligo di offerta

1. a) Il contraente è tenuto a richiedere a Zurich limiti sufficienti a coprire tutti i crediti nei confronti dei propri clienti.
- b) L'obbligo di offerta si estende a tutti i crediti nei confronti di clienti attuali e futuri con sede nei Paesi figuranti sulla polizza, nella misura in cui la totalità esistente o prevedibile di tutti i crediti nei confronti di un cliente ammonti almeno alla somma indicata nella polizza (limite di offerta).

c) Zurich può negare la copertura assicurativa per singoli clienti senza dover motivare tale decisione.

2. Se la totalità dei crediti nei confronti di un cliente supera il limite concesso, entro la fine del mese, per mezzo della lista posizioni aperte (lista PA), il contraente deve presentare una richiesta di aumento.

3. Se la totalità dei crediti nei confronti di un cliente per il quale sussiste un limite è inferiore al limite di offerta, i crediti continuano ad essere assicurati nell'ambito dei limiti confermati.

4. Se il contraente viene meno all'obbligo di offerta per colpa propria, la perdita calcolata si riduce in proporzione tra limite concesso e la totalità dei crediti in essere; per stabilire l'ammontare dei crediti in essere si fa riferimento alla data in cui subentra il superamento massimo del limite.

Art. 4 **Verifica e controllo dei clienti**

1. Il contraente è tenuto a verificare e controllare i suoi clienti. Per adempiere a tale obbligo il contraente dà mandato esclusivo a Zurich Service GmbH (ZSG) in particolare per i clienti da assicurare. Questa società è autorizzata a comunicare a Zurich il risultato della verifica. Il contraente partecipa alle spese di verifica e controllo di ZSG versando per ogni cliente e anno la tassa di verifica dei crediti stabilita nella polizza. Dette tasse vengono fatturate al contraente da ZSG.

2. Il contraente è tenuto a informare subito Zurich in merito a tutte le circostanze a lui note al momento della richiesta di copertura assicurativa o di cui viene successivamente a conoscenza che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'acquisizione o del rinnovo della copertura assicurativa, in particolare ai fini della valutazione dell'affidabilità creditizia dei suoi singoli clienti.

3. Il contraente è tenuto a informare subito Zurich per iscritto riguardo a circostanze fondamentali suscettibili di aggravare i rischi o a casi di presumibile o sopravvenuta insolvenza di suoi singoli clienti. Tra le circostanze fondamentali suscetti-

bili di aggravare i rischi citiamo in particolare:

a) informazioni sfavorevoli sulla situazione patrimoniale, il modo di pagamento o la valutazione personale del cliente;

b) un notevole peggioramento delle modalità di pagamento dei clienti;

c) la sospensione delle forniture per motivi di scarsa solvibilità;

d) proroghe delle cambiali concordate successivamente, mancato incasso di assegni o cambiali nonché riaddebiti per mancanza di copertura;

e) intervento di un avvocato o di un istituto di incasso per la riscossione del credito da parte del contraente;

f) avvio di un'esecuzione o di una procedura di conciliazione giudiziaria o di una citazione in giudizio.

4. Il contraente si impegna a trattare con la massima riservatezza e a non fornire a terzi le informazioni acquisite, in particolare le informazioni di Zurich Service GmbH o le decisioni relative alle linee di credito concesse. Il contraente si impegna altresì a liberare Zurich da danni occorsi per l'accesso di terzi a informazioni riservate.

5. Zurich non risponde dei danni cagionati al contraente riconducibili all'uso di quest'ultimo di informazioni soprattutto per decisioni economiche proprie.

6. Il contraente deve adottare, a sue spese e con la diligenza consueta nella prassi del settore, tutte le misure atte a prevenire o contenere le perdite. Egli concorderà preventivamente con Zurich tali misure e si atterrà alle indicazioni di quest'ultima. Prima di giungere ad un accomodamento, di addivenire ad accordi di pagamento o simili intese occorrerà richiedere il consenso scritto di Zurich.

7. Per ridurre il rischio di insolvenza Zurich è autorizzata, ma non obbligata, a stipulare convenzioni a garanzia dei crediti con singoli clienti del contraente, a nome di quest'ultimo.

Art. 5 **Inizio e fine del limite di credito per singoli clienti**

1. Il limite per un cliente decorre a partire da 30 giorni prima della data di validità indicata nella decisione relativa alla linea di credito concessa (inizio del limite), ma non prima dell'inizio del contratto. L'assicurazione copre i crediti derivanti da consegne fatte e prestazioni rese dopo l'inizio del limite di credito.

2. Il limite relativo ad un cliente per crediti derivanti da future forniture di merci o prestazioni d'opera e servizi cessa

a) con l'annullamento del limite;

b) in caso di superamento del termine di credito;

c) all'insorgere del caso di assicurazione;

d) con la ricezione da parte di Zurich di una richiesta del contraente relativa all'annullamento del limite;

e) con il termine del contratto.

Art. 6 **Termine di credito massimo e obbligo di notifica in caso di superamento**

1. Il termine di credito massimo corrisponde al lasso di tempo massimo indicato nella polizza d'assicurazione che il contraente può accordare ai clienti per l'adempimento dei loro obblighi di pagamento. Il termine di credito massimo vale per ogni cliente, a meno che la comunicazione di credito non preveda una disposizione divergente. Il termine di credito massimo decorre dalla data della fattura.

2. Il superamento del termine di credito massimo deve essere notificato subito per iscritto a Zurich, tuttavia al più tardi entro la fine del mese, a prescindere dal fatto che si tratti di crediti assicurati, non assicurati o contestati. Lo stesso principio vale anche quando il superamento del termine di credito massimo risulta riconoscibile (per esempio in seguito a convenzioni di proroga, accettazione e proroghe di cambiali).

3. Se viene superato il termine di credito massimo o il relativo superamento risulta riconoscibile:

a) decade il limite per crediti derivanti da future forniture di merci e prestazioni d'opera e servizi;

b) è escluso l'avanzamento dei crediti derivanti da forniture di merci già effettuate e prestazioni d'opera e servizi già fornite che superano il limite, a meno che Zurich, a seguito della notifica di superamento del termine di credito fornita dal contraente e della sua relativa domanda, confermi espressamente il mantenimento del limite.

4. Gli effetti di un'omessa notifica decadono se dal superamento del termine di credito trascorrono 12 mesi senza che insorga un caso di assicurazione.

Art. 7 **Inizio e fine del contratto**

1. La durata del contratto e il termine di disdetta ordinario sono disciplinati nella polizza.

2. Il contratto termina nel momento in cui il contraente si trova in una delle fattispecie ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 a) a d).

3. Qualora si verifichi un caso di assicurazione, il contraente ha la facoltà di rescindere il contratto al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento dell'indennità, Zurich al più tardi al momento del pagamento. La copertura si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

4. A Zurich è garantito il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso qualora il contraente disdice il contratto in seguito all'insorgere l'anno successivo alla stipulazione del contratto di un caso assicurativo. In tutti gli altri casi di estinzione anticipata o di conclusione del contratto, il premio è dovuto solo per il periodo fino allo scioglimento del contratto.

Art. 8 **Premio**

1. Tipologia, ammontare e scadenza dei premi sono definiti nella polizza. Il contraente è tenuto a fornire a Zurich i dati necessari al calcolo del premio entro la scadenza contrattualmente definita.

2. In ogni caso, il contraente versa a Zurich un premio minimo per ogni anno assicurativo. Il premio minimo convenuto viene fissato nella polizza.

3. I premi per i rischi assicurati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono soggetti alla tassa di bollo legale e devono essere versati subito alla scadenza prevista.

Art. 9 **Diritto di Zurich di presa in visione**

Zurich ha il diritto di prendere visione, direttamente o tramite un suo incaricato, dei documenti commerciali del contraente importanti ai fini del rapporto contrattuale e di farsene rilasciare copia o di farne essa stessa una copia.

Art. 10 **Franchigia**

1. Ad ogni perdita calcolata il contraente partecipa con la quota indicata nella polizza, salvo disposizione contraria nella comunicazione di credito.

2. La franchigia non può essere assicurata altrimenti.

Art. 11 **Caso di assicurazione**

1. Il caso di assicurazione si verifica con l'insolvenza del cliente. L'insolvenza è data se

a) il fallimento è stato aperto in via giudiziale o la procedura è stata archiviata per mancanza di attivi. Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno del decreto giudiziario;

b) l'accettazione di un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (ai sensi dell'art. 333 segg. LEF)

è stata accertata dal tribunale, rispettivamente se il concordato è stato convalidato dal tribunale. Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno del decreto giudiziario;

c) è stato concluso in via extragiudiziale un concordato o un concordato con cessione dei beni o in quota parte con tutti i creditori. Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno in cui tutti i creditori hanno dato il loro assenso al concordato.

d) un'esecuzione forzata disposta dal contraente non si è conclusa con la sua completa soddisfazione. Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno in cui viene attestata la perdita.

e) in seguito a circostanze sfavorevoli comprovate, il pagamento si prospetta impossibile, poiché l'esecuzione forzata, la domanda di fallimento o simili misure del contraente nei confronti del cliente non promettono alcun successo. Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno in cui, in base al relativo materiale probatorio, si deve presumere l'inefficacia dei provvedimenti nei confronti del cliente.

f) in caso di clienti stranieri è subentrata una situazione giuridica che per il suo effetto è paragonabile alle situazioni giuridiche di cui alle precedenti lettere a) - d). Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno in cui è rilevata e verificata la situazione giuridica.

g) Un caso di assicurazione si verifica inoltre quando sussiste il rischio di insolvenza di un cliente estero e la merce fornita è stata ripresa dal contraente e, di comune accordo con Zurich, riutilizzata nel migliore dei modi, ottenendo così un ricavo inferiore al previsto. Quale termine in cui subentra l'insolvenza è considerato il giorno in cui è accertata la perdita effettiva dopo il riutilizzo della merce.

2. Il contraente deve notificare subito a Zurich il verificarsi dell'evento assicurativo, fornendo le necessarie informazioni e presentando i documenti necessari; deve inoltre attenersi alle eventuali istruzioni dategli da Zurich riguardo al credito da riscuotere e potrà avviare negoziati diretti con il debitore solo con il consenso di Zurich.

3. Il contraente deve inoltre informare subito Zurich in merito a tutti i pagamenti effettuati dal debitore o da terzi.

Art.12 **Realizzazione di garanzie e calcolo della perdita**

1. Il contraente è tenuto a far valere i diritti che gli spettano e a realizzare al meglio le garanzie.

2. Per calcolare la perdita assicurata, dai crediti esistenti al momento in cui insorge il caso di assicurazione vengono dedotti:

a) i crediti o parti di crediti non assicurati;

b) crediti in contropartita compensabili;

c) accrediti e ricavi di riserve di proprietà;

d) ricavi da altri diritti e garanzie indipendentemente dal fatto che siano stati posti quali presupposto per la copertura assicurativa;

e) tutti i pagamenti e i ricavi a partire dall'insorgere del caso di assicurazione. Di questi fanno parte anche gli importi o le quote spettanti al contraente in seguito ad una procedura fallimentare, un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (ai sensi dell'art. 333 segg. LEF), un concordato o un piano di appuramento dei debiti giudiziale o extragiudiziale.

f) la franchigia ed eventualmente altre riduzioni pattuite in via contrattuale.

3. Qualora non sia possibile verificare se i pagamenti e ricavi in questione ricadano su crediti assicurati o meno, essi vengono conteggiati proporzionalmente. I crediti in contropartita compensabili vengono sempre conteggiati proporzionalmente.

Art.13 **Prestazione d'indennità e trapasso dei diritti**

1. Zurich versa l'indennità non appena la perdita assicurata definitiva è stata comprovata. Se sei mesi dopo l'insorgere del caso di assicurazione l'ammontare della perdita non è ancora definitivamente stabilita, Zurich allestisce un conteggio provvisorio del danno. A tale scopo effettua una stima degli importi da dedurre secondo l'art. 12 cpv. 2, nella misura in cui il loro ammontare è ancora indeterminato. Se non è possibile effettuare una stima approssimativa, come indennità provvisoria viene dapprima versato il 50% della presumibile perdita assicurata.

2. Se il tribunale ha confermato un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (ai sensi dell'art. 333 sg. LEF), un concordato o un altro piano di appuramento dei debiti (di seguito denominato «piano di insolvenza») e se il contraente ha inviato tutti i documenti necessari al calcolo dell'indennità, Zurich effettua un calcolo provvisorio sulla base del relativo piano.

3. Nel caso in cui un piano d'insolvenza prevede versamenti del debitore ai creditori più di 12 mesi dopo la conferma giudiziale del piano d'insolvenza, in deroga all'art. 13 cpv. 1, Zurich versa un'indennità provvisoria in base alle seguenti condizioni:

a) in deroga all'art. 12 cpv. 2 e) non viene dedotta l'intera quota, ma soltanto la quota prevista secondo il piano di insolvenza per i primi 12 mesi dopo la conferma del piano d'insolvenza.

b) Se la quota definita per i primi 12 mesi non viene corrisposta o viene corrisposta solo in parte, su richiesta scritta del contraente Zurich versa un'ulteriore indennità provvisoria su questo contributo di quota non versato, riferita al rimanente credito assicurato.

c) Ai sensi del seguente cpv. 5 il contraente s'impegna a versare subito a Zurich i pagamenti ricevuti dopo il versamento dell'indennità in base al piano di insolvenza, per un ammontare pari alla parte attribuibile ai crediti assicurati, nella misura in cui Zurich ha già versato un'indennità provvisoria per questi pagamenti.

4. Zurich è autorizzata a richiedere al contraente in qualsiasi momento una cessione formale dei diritti, per l'ammontare dell'indennità versata.

5. I pagamenti o le prestazioni al contraente che non sono stati considerati nel calcolo della perdita devono essere notificati a Zurich, la quale provvede ad allestire un nuovo calcolo del danno.

Art.14 **Indennità massima**

Il versamento dell'indennità di Zurich per tutti i casi di assicurazione che si verificano complessivamente in un anno assicurativo (periodo di dodici mesi a partire dall'inizio del contratto) ammonta, indipendentemente dalla somma di tutti i limiti concessi, al massimo al multiplo del premio pagato per l'anno assicurativo in questione indicato nella polizza.

Art.15 **Cessione del diritto al pagamento**

La cessione del diritto al pagamento dell'indennità è ammessa previo consenso scritto di Zurich. Le eccezioni spettanti a Zurich nonché il diritto di compensazione restano invariati anche nei confronti dei cessionari. In mancanza del suo consenso, Zurich può adempiere nei confronti del creditore finora esistente con effetto liberatorio. Il danno viene conteggiato esclusivamente con il contraente.

Art.16 **Violazione da parte del contraente degli obblighi comportamentali – violazione degli obblighi**

1. Nel singolo caso Zurich è esonerata dall'obbligo di prestazione senza che sia necessaria una disdetta, se il contraente non adempie ad un obbligo previsto dalla legge o dal contratto di assicurazione, a meno che dalle circostanze risulti che la violazione non sia imputabile a colpa. L'insolubilità del debitore del premio non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

2. Se si tratta di violazione di un obbligo che deve essere assunto dal contraente nei confronti di Zurich allo scopo di ridurre o evitare un aggravamento del rischio, Zurich non può invocare l'esonero dall'obbligo di versare

prestazioni, nella misura in cui la violazione non ha avuto alcuna influenza sull'insorgere del caso di assicurazione o sull'entità della prestazione incombente a Zurich in seguito al caso di assicurazione.

Art.17

Valuta prevista dal contratto

1.
La valuta prevista dal contratto è la valuta convenuta nella polizza d'assicurazione.
2.
Per l'accertamento del credito, gli importi di fatture in monete diverse devono essere convertiti nella valuta prevista dal contratto. La conversione avviene al corso ufficiale medio della SIX Swiss Exchange di Zurigo vigente il giorno della fornitura e della prestazione. Per il calcolo della prestazione d'indennità si applica il corso medio ufficiale della SIX Swiss Exchange di Zurigo al giorno in cui insorge il caso di assicurazione, ma mai superiore al corso del giorno in cui è avvenuta la fornitura o la prestazione.

Art.18

Disposizioni finali

1.
Eventuali modifiche e complementi relativi al contratto d'assicurazione necessitano della forma scritta. Eventuali accordi accessori di carattere verbale non sono validi.
2.
Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Per contraenti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein valgono inoltre le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione del 16 maggio 2001 (VersVG) del Principato del Liechtenstein.
3.
In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:
 - a)
Zurigo, quale sede principale di Zurich;
 - b)
la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;

c)
il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altri all'estero.

4.
Se un terzo, ad es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che Zurich gli versi, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questo terzo.

5.
Tutte le comunicazioni vanno trasmesse a Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Zurich Svizzera, 8050 Zurigo o all'agenzia indicata nell'ultima nota di premio.